

STATUTO FONDAZIONE “LUIGI PISERI”

PROPOSTA NUOVO STATUTO

ART.1 Costituzione

1. È costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE LUIGI PISERI”, con attuale sede in Brugherio (Monza e della Brianza), presso la Casa comunale di Piazza Cesare Battisti 1.
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 361/2000.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

ART.2 Finalità

1. La Fondazione, secondo gli indirizzi dettati dal Fondatore Promotore, promuove e diffonde espressioni della cultura, dell’arte e della musica.
2. La Fondazione promuove, sostiene e fornisce un significativo contributo all’approfondimento della conoscenza del patrimonio musicale per favorirne la più ampia diffusione, anche quale strumento di coesione sociale e di sviluppo della cultura.
3. La Fondazione interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali od internazionali, che perseguono finalità analoghe ovvero complementari alle proprie.

ART.3 Attività strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione intende valorizzare, gestire, incrementare e migliorare l’attuale assetto della Scuola di musica “Luigi Piseri”, come luogo di attività divulgative e didattiche nel campo musicale, artistico e culturale, rivolte a diverse fasce di età e livelli di utenza, di indirizzo amatoriale, professionale, o in relazione con i percorsi formativi ministeriali.
2. La Fondazione rappresenta l’Ente strumentale del Comune di Brugherio, Socio Fondatore Promotore, volto al raggiungimento di scopi ed obiettivi diretti allo sviluppo di attività culturali e all’arricchimento della vita artistica sul territorio comunale.
3. Infine, la Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati, nonché dei cittadini, anche in un’ottica di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell’art. 118 Cost.
4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed

- internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- e) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art.2;
 - f) stipulare convenzione per l'affidamento a terzi di attività;
 - g) istituire premi e borse di studio;
 - h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
 - i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART.4 Vigilanza

1. Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART.5 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e da altri Partecipanti;
 - b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ART.6 Fondo di gestione

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dai Partecipanti;
 - e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART.7 Esercizio finanziario e flussi informativi

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di novembre l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio previsionale dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dall'Organo di Gestione.
3. Copia del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo viene trasmessa ai Fondatori almeno 15 gg prima della convocazione dell'Assemblea per la relativa approvazione.
4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredata da relazione sulla gestione, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo,

dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

5. Entro il mese di maggio ed entro il mese di settembre, l'Organo di Gestione è tenuto a trasmettere Report periodici quadrimestrali ai Soci Fondatori, con indicazione del grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti nonché delle risultanze economico-finanziarie e patrimoniali nel frattempo registrate, nonché ogni altro indicatore gestionale utile per la consapevolezza dell'andamento gestionale della Fondazione, anche in termini di efficacia, efficienza e qualità.
6. I predetti flussi informativi dovranno essere trasmessi dall'Organo di Gestione all'unità organizzativa del Comune di Brugherio, Socio Fondatore Promotore, coordinata dal Segretario comunale e con il coinvolgimento attivo del Responsabile del Settore cui afferisce la Fondazione e del Settore Finanziario.
7. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
8. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.8 Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - a) Fondatore Promotore;
 - b) Fondatori;
 - c) Partecipanti.

ART.9 Fondatore Promotore

1. È Fondatore Promotore il Comune di Brugherio.
2. Il Fondatore Promotore esercita controllo sulla Fondazione, fissando Obiettivi ed Indirizzi vincolanti per la stessa, che è tenuta a recepirli formalmente, nonché la vigilanza sull'operato dell'Organo di Gestione per mezzo dell'Assemblea dei Soci Fondatori.
3. Il Socio Fondatore promotore stipula con la Fondazione un'apposita Convenzione per il perseguimento delle finalità istituzionali della stessa.

ART.10 Fondatori

1. Possono divenire Fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione nelle forme e nella misura determinate nel minimo dall'Organo di Gestione, purché non abbiano chiaro ed evidente conflitto di interessi rispetto agli obiettivi, agli scopi o alle attività della Fondazione.
2. I Fondatori, persone fisiche e giuridiche, hanno pari diritto di voto, ad eccezione del Comune di Brugherio, quale Fondatore Promotore, che assume, in ogni caso, un diritto di voto pari al 51%, in presenza di più Soci Fondatori.

ART.11 Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Organo di Gestione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente

versato o la prestazione è stata effettuata.

ART.12 Partecipazione alla Fondazione

1. I soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art.10 e art. 11 che intendono partecipare alla Fondazione devono avanzare domanda rivolta al Presidente dell'Organo di Gestione.
2. La domanda dovrà contenere: a) il nome, la ragione sociale o la denominazione e l'indirizzo o la sede legale del soggetto richiedente; b) la documentazione concernente l'attività svolta dal soggetto richiedente e i suoi piani di sviluppo, quest'ultimo riferito ai soli soggetti di cui all'art. 10; c) la sottoscrizione da parte del soggetto richiedente; d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto della Fondazione e delle delibere già adottate; e) l'indicazione dei programmi/attività ai quali è potenzialmente interessato a partecipare; f) la qualifica di partecipazione con cui si richiede l'ammissione e l'entità dei contributi/ liberalità/ conferimenti; g) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.
3. La domanda di ammissione come Fondatori e Partecipanti viene sottoposta al parere dell'Organo di Gestione nonché all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori, che delibera l'ammissione e le relative modalità con il voto favorevole rappresentativo della maggioranza assoluta.

ART.13 Esclusione e recesso

1. L'Assemblea dei Soci Fondatori, sentito il parere dell'Organo di Gestione, decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art.2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) trasformazione, fusione e scissione;
 - b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
 - c) ricorso al mercato del capitale di rischio;
 - d) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - e) apertura di procedura di liquidazione;
 - f) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti e i Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
4. Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

ART.14 Organi ed uffici della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) L'Assemblea dei Soci Fondatori;
 - b) L'Organo di Gestione;
 - c) Il Presidente della Fondazione;
 - d) L'Organo di Controllo;
 - e) Comitato tecnico-scientifico (se nominato).
2. È ufficio della Fondazione il Direttore, ove nominato ai sensi dell'articolo 18.

ART.15 Assemblea dei Soci Fondatori

1. L'Assemblea è composta dal Socio Fondatore Promotore e dai Fondatori.
2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed assume le sue deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti, salvo nei casi in cui è chiamata a modificare lo Statuto e deliberare lo scioglimento della Fondazione in cui delibera con il voto favorevole rappresentativo della maggioranza assoluta.
3. Ogni componente dell'Assemblea può essere portatore al massimo di una delega. Non possono essere attribuite deleghe a terzi diversi dai componenti l'Assemblea.
4. L'Assemblea dei Soci Fondatori provvede a:
 - a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
 - b) approvare il programma pluriennale delle attività e degli investimenti predisposti dell'Organo di Gestione;
 - c) approvare il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e il bilancio consuntivo, su proposta dell'Organo di Gestione;
 - d) nominare i membri dell'Organo di Gestione, definendone l'eventuale gettone di presenza come previsto all'art.16;
 - e) nominare i membri dell'Organo di Controllo, nonché il suo Presidente, definendone i compensi;
 - f) nominare i membri del Comitato tecnico-scientifico (se istituito), (vedi art. 20)
 - g) revocare i membri degli Organi di cui alle lettere b-c-d-e dell'art. 14 del presente Statuto, secondo le previsioni di legge;
 - h) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività e del piano formativo della Fondazione;
 - i) proporre all'Organo di Gestione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
 - k) deliberare eventuali modifiche dello Statuto.
5. L'Assemblea dei Soci Fondatori è presieduta dal Presidente della Fondazione, che provvede alla convocazione della stessa con un preavviso di giorni 7 mediante lettera raccomandata o mediante messaggio di posta elettronica certificata.
6. L'Assemblea, inoltre, può essere convocata, quando vi è interesse, dal Socio Fondatore Promotore.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario (o dal notaio, se presente).

Art.16 Organo di Gestione

1. La Fondazione è amministrata su decisione dell'Assemblea dei Soci Fondatori, dall'Organo di Gestione, composto da cinque membri, compreso il Presidente della Fondazione.
2. La composizione sarà la seguente:
 - a) n. 4 membri, compreso il Presidente, designati dal Fondatore Promotore;
 - b) n. 1 membro designato dagli altri Fondatori, se esistenti, o in mancanza dal Fondatore Promotore.
3. In ogni caso i membri di spettanza del Fondatore Promotore devono rappresentare almeno la maggioranza dei componenti dell'Organo.
4. I membri dell'Organo di Gestione vengono nominati tenendo conto del rispetto, per quanto possibile, del principio di equilibrio di genere.
5. I membri durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, in sede di nomina, e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono nominati. I membri

sono rieleggibili.

6. La carica di membro dell'Organo di Gestione si intende a titolo non oneroso, salva la corresponsione, sulla base delle modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci Fondatori, di gettoni di presenza, in misura non superiore a quelli previsti per i Consiglieri Comunali, e del rimborso delle spese vive di trasferta comprovate documentalmente.
7. L'Organo di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di indirizzo deliberati dall'Assemblea dei Soci Fondatori.
8. In particolare, l'Organo di Gestione provvede a:
 - a) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'Assemblea dei Soci Fondatori;
 - b) proporre all'Assemblea dei Soci Fondatori gli eventuali Regolamenti interni della Fondazione;
 - c) nominare i Responsabili dei Dipartimenti determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
 - d) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e Partecipante, redigendo un apposito Regolamento in merito;
 - e) approvare i regolamenti della Fondazione, acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci Fondatori;
 - f) approvare l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività e del piano formativo della Fondazione;
 - g) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
 - h) predisporre le proposte dei bilanci preventivo, annuale e pluriennale, e consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci Fondatori;
 - i) definire le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea dei Soci Fondatori;
 - j) nominare, ove necessario, un Direttore, come ufficio ausiliario, scegliendolo fra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone compiti, durata e natura dell'incarico.
9. Per una migliore efficacia nella gestione, l'Organo di Gestione può delegare, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata, parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.
10. L'Organo di Gestione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'Organo medesimo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.
11. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
12. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
13. L'Organo di Gestione è validamente costituito con la maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART.17 Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, nonché l'eventuale Vicepresidente, è nominato dal Fondatore Promotore, tra i membri dell'Organo di Gestione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti ai Vicepresidenti.
3. In particolare, Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. Il Presidente convoca, almeno una volta all'anno e qualora lo ritenga opportuno, una riunione dei Partecipanti e Fondatori, quale momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.
5. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente a ciò delegato.
6. La carica si intende a titolo non oneroso, salva la corresponsione di gettoni di presenza e del rimborso delle spese vive di trasferta comprovate documentalmente come previsto all'art.16

ART.18 Direttore

1. Il Direttore, quale ufficio ausiliario dell'Organo di Gestione da questo nominato, ove necessario, è scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione.
2. Il Direttore relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.
3. Il Direttore è responsabile operativo della Fondazione e collabora con il Presidente e con l'Organo di Gestione ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.
4. Egli, in particolare:
 - a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
 - b) dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Fondazione nonché agli atti del Presidente.
5. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nonché ad eventuali commissioni o comitati.

ART.19 L'Organo di Controllo

1. L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina l'Organo di Controllo che può essere monocratico o collegiale e ne determina il compenso.
2. Il Sindaco Unico deve essere un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. In caso di organo collegiale, lo stesso è composto da 3 (tre) membri effettivi, tra cui il Presidente, sempre nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, e da 2 (due) supplenti. Dei tre membri effettivi, almeno due, fra cui il Presidente, devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. L'Organo di Controllo accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
5. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo.
6. Inoltre, l'Organo di Controllo è deputato a svolgere apposite attività di verifica per accertare che l'utilizzo dei contributi erogati dai Soci Fondatori e Partecipanti avvenga nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi. Una relazione con le risultanze di tali controlli deve essere trasmessa ai Soci, nonché ad eventuali Organi di Controllo di legge.
7. I membri dell'Organo di Controllo sono invitati alle riunioni dell'Assemblea dei Soci Fondatori e dell'Organo di Gestione.
8. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati una sola volta.

9. All'Organo di Controllo della Fondazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dalla legge per l'Organo di Controllo delle società a responsabilità limitata.

Art. 20 – Comitato tecnico-scientifico

1. La Fondazione può istituire un Comitato tecnico-scientifico quale organo consultivo con funzioni di studio e ricerca in merito alle attività da essa svolte.
2. Il Comitato è nominato dall'Assemblea dei Soci Fondatori. I componenti sono scelti tra esperti qualificati e riconosciuti a livello nazionale.
3. Il Comitato, se nominato, formula, anche su semplice richiesta dell'Organo di Gestione e dell'Assemblea dei Soci Fondatori, pareri e proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione.
4. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
5. La nomina a componente del Comitato tecnico-scientifico si intende a titolo non oneroso, salva la corresponsione di gettoni di presenza e del rimborso delle spese vive di trasferta comprovate documentalmente come previsto all'art.16

ART.21 Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori, che nominerà anche il liquidatore, a fini di pubblica utilità.
2. I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa torneranno in disponibilità dei soggetti concedenti.
3. L'utilizzo di beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma saranno disciplinati da specifico contratto tra il concedente e la Fondazione nel quale devono essere disciplinate le modalità di utilizzazione del bene medesimo.

ART.22 Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.